

COMUNE DI BONEMERSE

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO

Approvato con deliberazione consiliare

n. 12 del 28.04.2023

Pubblicato all'Albo pretorio

Dal 04.05.2023 al 03.06.2023

Esecutivo dal 04.06.2023

ART. 1 - Oggetto e finalità

Il Comune di Bonemerse, in applicazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana, intende favorire il più ampio godimento del diritto allo studio, valorizzando il merito scolastico degli studenti che conseguono risultati di eccellenza. A tal fine l'Amministrazione Comunale – compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, costituite allo scopo anche da libere donazioni da Cittadini, Associazioni – definisce uno stanziamento nel bilancio di previsione, finalizzato all'assegnazione di "borse di studio" agli studenti meritevoli, così da incentivarli al proseguimento del proprio percorso scolastico e promuovendo, allo stesso tempo, anche la crescita culturale complessiva della Comunità.

A conferma della tradizione ormai consolidata di questa Amministrazione, le borse di studio sono determinate in:

- N. 2 borse di studio per studenti della Scuola Secondaria di Primo grado;
- N. 4 borse di studio per studenti della Scuola Secondaria di Secondo grado;
- N. 2 borse di studio per gli studenti che hanno conseguito il diploma delle scuole di formazione professionale conseguenti la scuola secondaria di primo grado;
- N. 2 borse di studio per studenti che hanno conseguito il diploma di Istruzione Superiore, corso Istruzione Tecnica Superiore, corso Alta Formazione Artistica e Musicale e Scuole Superiori per Mediatori Linguistici;
- N. 2 borse di studio per studenti che hanno conseguito il diploma di laurea triennale;
- N. 2 borse di studio per studenti che hanno conseguito il diploma di laurea specialistica o laurea a ciclo unico.

L'assegnazione viene effettuata, quale riconoscimento del profitto conseguito, indipendentemente dal reddito posseduto dal nucleo familiare, per puro merito, previa pubblicazione di apposito bando di concorso.

ART. 2 - Requisiti per l'ammissione al beneficio e criteri per la valutazione.

Verranno accettate le domande per l'assegnazione di borse di studio degli studenti che risiedono o che abbiano risieduto nel Comune di Bonemerse nel momento del conseguimento del titolo; che non abbiano conseguito borse di studio erogate da Enti Pubblici per lo stesso anno scolastico, e che abbiano soddisfatto durante l'anno scolastico indicato nel bando i seguenti criteri:

Scuola Secondaria di 1° grado - Scuola Secondaria di 2° grado - Diploma degli Istituti di Formazione Professionale frequentati dopo il conseguimento del diploma della scuola secondaria di primo grado.

1. Verranno accettate le domande corredate dalla pagella o da altro documento conforme riferito all'anno scolastico che comprovi una votazione media non inferiore a 8/10.
2. In caso di parità di punteggio si assegnerà la borsa di studio allo studente con il voto di condotta più alto.
3. In caso di parità rispetto al punto 2 la borsa di studio verrà assegnata al candidato con minor numero di voti inferiori a 8/10 in pagella.
4. In caso di parità rispetto al punto 3 la borsa di studio verrà assegnata al candidato con minor numero di assenze nel corso dell'anno scolastico.
5. In caso di parità rispetto al punto 4 la borsa di studio verrà assegnata allo studente che non abbia mai ricevuto la borsa di studio.
6. Se anche l'applicazione del punto 5 non fosse risolutiva, verranno assegnate le borse di studio agli studenti che hanno ottenuto, nell'anno scolastico, gli stessi meriti, lo stesso profitto e la medesima votazione.

Istruzione Superiore Post diploma.

1. Verranno accettate le domande degli studenti che abbiano ottenuto il diploma di Istruzione Superiore nel corso dell'anno scolastico, presentando il certificato con votazione finale.
2. Le borse di studio verranno assegnate ai diplomati con migliore valutazione ottenuta.
3. In caso di parità le borse di studio verranno assegnate ai diplomati che non abbiano periodi "fuori corso", o che abbiano periodi "fuori corso" più brevi, durante il percorso formativo.
4. Se anche l'applicazione del punto 3 non fosse risolutiva, verranno assegnate le borse di studio ai diplomati che hanno ottenuto nell'anno gli stessi meriti, lo stesso profitto e la medesima votazione.

Laurea triennale e laurea specialistica o laurea a ciclo unico – dottorato.

1. Verranno accettate le domande degli studenti che abbiano ottenuto il diploma di laurea triennale o specialistica nel corso dell'anno accademico, presentando il certificato di laurea con votazione finale.
2. Le borse di studio verranno assegnate ai laureati con migliore valutazione ottenuta.
3. In caso di parità le borse di studio verranno assegnate ai laureati che non abbiano periodi "fuori corso", o che abbiano periodi "fuori corso" più brevi, durante il percorso accademico.

4. Se anche l'applicazione del punto 3 non fosse risolutiva, le borse di studio verranno assegnate ai laureati che hanno ottenuto nell'anno accademico gli stessi meriti, lo stesso profitto e la medesima votazione.

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al bando di concorso, prodotta in carta semplice secondo apposito modello predisposto dagli uffici comunali, dovrà essere compilata dall'interessato maggiorenne, dal genitore o dall'esercente la potestà sul minore e dovrà essere presentata all'Ufficio di protocollo dell'Ente anche attraverso le modalità telematiche entro la data di scadenza fissata nel bando.

La domanda di assegnazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Copia del certificato attestante le votazioni (pagella)
- Copia del certificato attestante la votazione dell'esame di licenza della scuola secondaria di primo grado
- Copia del certificato attestante la votazione dell'esame di stato.
- Copia del certificato attestante la votazione della qualifica professionale
- Copia del diploma attestante la votazione del percorso di Istruzione Superiore
- Copia del certificato attestante la votazione del diploma di laurea triennale o quinquennale o a ciclo unico.

La mancanza di uno solo dei requisiti o l'assenza anche parziale della documentazione richiesta comporta l'esclusione automatica dal concorso.

Art. 4 - Pubblicizzazione del bando

Il bando di concorso di cui al presente regolamento è predisposto annualmente dalla Responsabile dell'area amministrativa che di concerto con la Commissione consiliare per le borse di studio fisserà i termini e le modalità per la presentazione delle domande. Il bando verrà pubblicato sul sito dell'Ente e all'albo pretorio on line.

Art. 5 - Verifica dei requisiti

Il possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti è comprovato dagli interessati con idonea documentazione illustrata sempre negli articoli precedenti del presente regolamento. Può essere altresì comprovato con le modalità e le forme prescritte dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.

È fatta salva la facoltà della Commissione consiliare per le borse di studio controllare la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli interessati.

Art. 6 - Entità delle borse di studio

La Giunta Comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, propone annualmente l'importo da destinare alle borse di studio di cui al presente regolamento, fornendo al Consiglio Comunale, riunito in assemblea per l'approvazione del Bilancio, le motivazioni della scelta compiuta e, successivamente, dando mandato al Responsabile dell'area amministrativa di procedere con gli atti necessari e conseguenti.

Art. 7 - Attribuzione delle borse di studio

Allo scadere del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande di borse di studio, l'apposita Commissione consiliare si riunisce per la valutazione delle stesse e, su apposito verbale, redige una graduatoria di merito nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 2.

Il verbale viene successivamente trasmesso al Responsabile dell'area amministrativa che provvede all'approvazione dello stesso e quindi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla pubblicazione dell'elenco degli assegnatari sul sito web dell'Ente nonché all'Albo pretorio on line.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento comunale, composto da otto articoli, entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente.